

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei soci dell' APS Il Rivolo

Il giorno ventuno del mese di marzo dell'anno duemilaventitrè alle ore 20.45 in seconda convocazione si riunisce presso la sede sociale in Scorzè, via S. Ambrogio l'Assemblea dei soci del Rivolo per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:

1. adesione al Runts;
2. approvazione delle modifiche dello statuto del Rivolo;
3. elezione del Presidente e del Consiglio direttivo;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.: Basso Narciso, Beggio Giuseppino, Bortolato Nivardo, De Poli Elena Pesce, Maccatrozzo Luigino, Michieletto Luigino, Pesce Federico Vittorio, Scattolin Tommaso, Zugno Giuliano. Risultano assenti giustificati i sigg.: Michielan Lorenzo, Pesce Ottorino.

Constata la presenza del numero legale, il presidente Giuliano Zugno dichiara aperta la seduta e nomina segretario la sig.ra Elena De Poli Pesce, che accetta.

Il presidente illustra quindi ai presenti le motivazioni della convocazione: la Regione Veneto ha invitato a completare l'iter per l'iscrizione al Runts entro sessanta giorni a far data dal 3 marzo 2023, integrando la documentazione già acquisita con l'adeguamento dello statuto, l'invio dell'atto costitutivo dell'associazione o dichiarazione sostitutiva e una pec. Non vi è obbligo di iscrizione, anche se questo sembra essere il percorso per il futuro: i costi sono contenuti nell'acquisizione della pec e della firma digitale; gli obblighi sono quelli del deposito del bilancio entro giugno di ogni anno e dell'invio delle comunicazioni di eventuale cambiamento delle cariche sociali. Il Direttivo nella seduta di lunedì 13 marzo ha espresso il proprio orientamento positivo all'iscrizione al Runts.

Segue un'ampia ed approfondita discussione sul primo punto all'o.d.g.: adesione al Runts, nel quale vengono evidenziati alcuni aspetti negativi, come l'obbligo di adeguarsi ad uno statuto eccessivo nella lunghezza e nelle articolazioni, lontano da una piccola associazione come la nostra e la mancanza di effettivi vantaggi; dall'altro gli aspetti positivi, come quello di avviarsi in un percorso che pare essere quello del futuro oltre al fatto di essere in rete, riconosciuti e preparati in caso si presentino opportunità di vario genere.

Delibera n.1

Alla fine l'assemblea,

sentito l'intervento del presidente sulla possibilità di completare l'iter per l'iscrizione dell'Associazione "Il Rivolo" al Runts,

sentiti i vari interventi dei soci,

delibera con 8 voti favorevoli ed un astenuto

di completare l'iter per l'iscrizione al Runts dell'Associazione "Il Rivolo".

Si passa quindi a discutere il secondo punto all'o.d.g.: approvazione delle modifiche allo statuto.

Il Presidente, preso atto della volontà espressa dall'Assemblea di inserimento del Rivolo nel Runts, spiega la necessità di modificare lo statuto dell'Associazione secondo la modulistica predisposta dalla Regione ai sensi del D.Lgs.117/17, completata ed integrata in relazione alla struttura, alle finalità ed alle attività specifiche del Rivolo, facendo presente che la bozza dello statuto come predisposta dal Direttivo è stata inviata a tutti i soci in allegato alla convocazione.

Si apre quindi il dibattito sulle modifiche e sulla relativa bozza di statuto del Rivolo, il cui testo verrà allegato alla delibera di adozione.

Delibera n.2

Alla fine l'Assemblea,
sentito l'intervento del Presidente,
esaminate attentamente le modifiche proposte allo Statuto del Rivolo e lo Statuto nel suo insieme come modificato;
sentiti gli interventi dei vari soci,
delibera all'unanimità
di approvare le modifiche allo statuto del Rivolo, che, così modificato, viene allegato alla presente delibera, secondo le indicazioni e lo schema inviato dalla Regione Veneto ai sensi del D.Lgs.117/17.

Il Presidente pone poi in discussione il terzo punto all'o.d.g.: elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, affermando che il Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto approvato con precedente delibera, è composto da tre persone, di cui una è il Presidente, una il vice-Presidente. Successivamente chiede all'Assemblea se ci siano disponibilità per le cariche di Presidente Vice-Presidente e membro del Direttivo.

Emergono le seguenti disponibilità per il Consiglio Direttivo: Giuliano Zugno, come Presidente, Elena De Poli Pesce come Vice-Presidente e Giuseppino Beggio.
Il Presidente sottolinea tuttavia come in ogni caso ciascun socio ha titolo ad essere eletto. Si passa alle votazioni per i tre membri del Consiglio Direttivo, di cui uno è Presidente, uno vicepresidente ed uno membro.

Il sig. Giuliano Zugno ottiene voti 8 (un astenuto) come Presidente e membro del Consiglio Direttivo; la sig.ra Elena De Poli Pesce ottiene voti 8 (un astenuto) come Vice-Presidente e membro del consiglio Direttivo; il sig. Giuseppino Beggio ottiene voti 8 (un astenuto) come membro del Consiglio Direttivo.

I soci suddetti dichiarano di accettare le nomine alle quali sono stati eletti.

Delibera n.3

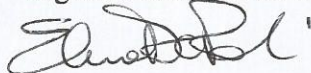
L'Assemblea del Rivolo,
visto l'esito delle votazioni per il Consiglio Direttivo e le cariche di Presidente e Vice-Presidente,
nomina
il sig. Giuliano Zugno a Presidente e membro del Consiglio Direttivo del Rivolo;
la sig.ra Elena De Poli Pesce a Vice-Presidente e membro del Consiglio Direttivo del Rivolo;
il Sig. Giuseppino Beggio a membro del Consiglio Direttivo del Rivolo.

Tra le varie ed eventuali il sig. Luigino Michieletto a nome della Pro-Loco, comunica che sarà erogato al Rivolo un contributo di euro 400 per il funzionamento dell'associazione e come segnale della positiva collaborazione nelle attività, mostre ecc. realizzate nella Festa del Radicchio, cosa per la quale l'Assemblea ringrazia vivamente. Infine si discute sulle possibili iniziative in vista della prossima edizione della Festa del Radicchio.

Terminata la trattazione dei punti all'o.d.g, il Presidente alle ore 10.15 dichiara chiusa la seduta.

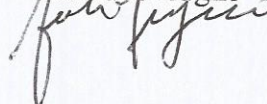
Rio San Martino, 21.03.2023

Il Segretario
Sig.ra Elena De Poli Pesce



Il Presidente

Giuliano Zugno



5/16/23
ESEMTE
/

393

II FUNZIONARIO (*)
Castaldo Michele
Direttore Provinciale Eng. e Arch. 4



STATUTO

“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL RIVOLO”

Art.1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato

“Associazione di promozione sociale Il Rivoło”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via S. Ambrogio 1 nel comune di Scorzè.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica di statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto Del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art.4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5 (Finalità ed Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, artistiche e di utilità sociale:

- la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente;
- il recupero e la valorizzazione della storia locale e di beni esplicativi della storia locale;
- la riscoperta della cultura contadina;
- la sensibilizzazione degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale locale (risorgive, ponti, strade campestri, case che segnano la storia del territorio);

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,



avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
- c) interventi per il recupero del patrimonio storico
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione e gestione di eventi musicali, visite, mostre e altre iniziative culturali;
- organizzazione di eventi e tavole rotonde;
- organizzazione di iniziative di recupero di beni artistici del territorio;
- organizzazione di attività nel territorio (ciclopedalate, camminate ecc.);
- pubblicazione di ricerche storiche;
- incontri con studenti delle scuole.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art.6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

Art. 10 **(Gli organi sociali)**

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di controllo (Nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (Nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)

Art. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio whatsapp spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15
(Organo di amministrazione-Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

E' convocato con preavviso scritto di giorni cinque, tre in caso di urgenza, con le modalità previste all'art.11. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo

Art. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



THE
FEDERAL GOVERNMENT

It is the duty of the Federal Government to protect the rights of its citizens and to maintain the peace and order of the Nation. The Federal Government is responsible for the defense of the Nation and for the protection of its interests. It is also responsible for the promotion of the general welfare of the people and for the maintenance of the public order. The Federal Government is the highest authority in the Nation and its decisions are binding on all the States and the people. It is the duty of the Federal Government to see that the laws of the Nation are faithfully executed and that the rights of its citizens are protected. The Federal Government is also responsible for the promotion of the general welfare of the people and for the maintenance of the public order. The Federal Government is the highest authority in the Nation and its decisions are binding on all the States and the people. It is the duty of the Federal Government to see that the laws of the Nation are faithfully executed and that the rights of its citizens are protected.